REGOLAMENTO (CEE) N. 606/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1 e l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [2] ha determinato, per l'insieme dei settori agricoli, le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che è opportuno adottarne le disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che è necessario prevedere, in base al bilancio di previsione dei prodotti in questione, di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dell'atto di adesione, la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a dieci; che, tenuto conto delle possibilità di aumento del consumo di prodotti lattieri in Spagna, è opportuno fissare i massimali applicabili a tali prodotti a livelli superiori alle quantità «obiettivo»;

considerando che per motivi pratici di gestione è necessario fissare detti massimali per anno civile e non per campagna di commercializzazione;

considerando che è opportuno frazionare per mese le quantità «obiettivo» per garantire un regolare approvvigionamento del mercato spagnolo; che è inoltre necessario frazionare la quantità «obiettivo» per il latte e la crema di latte, in presentazioni diverse dai piccoli imballaggi, in funzione delle possibilità di assorbimento di questi prodotti da parte del mercato spagnolo;

considerando che, per quanto riguarda i formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune è inoltre opportuno ripartire per categorie la quantità «obiettivo», per tener conto delle abitudini di consumo in Spagna;

considerando che è opportuno fissare le quantità che possono essere oggetto dei titoli del meccanismo complementare applicabile agli scambi, la loro durata di validità e l'importo delle garanzie, differenziato per gruppi di prodotti, in modo da assicurare un buon funzionamento del regime;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione sono fissati in allegato per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986.

2. Per la fissazione e l'applicazione dei massimali indicativi, la campagna di commercializzazione coincide con l'anno civile.

Articolo 2

1. Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, le quantità «obiettivo» di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione, sono frazionate come segue:

a) per quanto riguarda il latte e la crema di latte, della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in presentazioni diverse dagli imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:
   - marzo: 25 000 t,
   - aprile: 20 000 t,
   - maggio: 15 000 t,
   - giugno: 5 000 t,
   - luglio: 5 000 t,
   - agosto: 5 000 t,
   - settembre: 15 000 t,
   - ottobre: 20 000 t,
   - novembre: 25 000 t,
   - dicembre: 25 000 t.

b) per quanto riguarda gli altri prodotti, in ragione di un decimo al mese.

2. Le quantità «obiettivo» valide per gli anni 1987, 1988 e 1989 sono frazionate per mese in ragione di un dodicesimo totale.

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986.

Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), le quantità «obiettivo» sono frazionate per mese in funzione delle possibilità di assorbimento stagionale dei prodotti da parte del mercato spagnolo.

3. Inoltre, per quanto riguarda i formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune, la quantità «obiettivo» di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione è ripartita per categorie.

Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, la ripartizione è la seguente:

1.	Emmental, Gruyère:	1 850 t,
2.	Formaggi a pasta erborinata:	2 670 t,
3.	Formaggi fusi:	800 t,
4.	Parmigiano reggiano, Grana Padano:	100 t,
5.	Havarti:	900 t,
6.	Altri:	7 680 t.

Articolo 3

1. I quantitativi che sono oggetto delle domande di titoli del meccanismo complementare applicabile agli scambi non possono essere superiori al quantitativo disponibile né inferiori a:

100 t per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in presentazioni diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg;

10 t per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg;

1 t per i prodotti delle voci 04.02, 04.03 e 04.04 della tariffa doganale comune.

2. La durata di validità dei titoli del meccanismo complementare applicabile agli scambi è limitata alla fine del secondo mese successivo a quello durante il quale è stato richiesto il titolo.

Articolo 4

L'importo della garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) 569/86, per quanto riguarda i prodotti che figurano in allegato, è fissato a:

— 4 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune,

— 6 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.02 della tariffa doganale comune,

— 15 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune,

— 15 ECU/100 kg per i prodotti della voce 04.04 della tariffa doganale comune.

Articolo 5

1. Gli stati membri procedono alla comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, ripartendo inoltre i prodotti per categorie quali sono fissate all'articolo 2, paragrafo 3, per quanto riguarda i formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune.

2. La Spagna comunica alla Commissione i quantitativi di prodotti, soggetti o non a quantità «obiettivo», effettivamente importati, ripartiti per prodotto ed eventualmente per categoria.

Articolo 6

La Spagna comunica alla Commissione, al più tardi il 15 ottobre di ogni anno, le previsioni di produzione e di consumo per l'anno successivo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Massimali indicativi

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati	200 000
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. Senza aggiunta di zuccheri:	
	ex II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
	— destinati al consumo umano	
	B. Con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
	a) latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno e avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 27 %	
	ex b) altri:	
	— destinati al consumo umano	4 000
04.03	Burro	1 000
04.04	Formaggi e latticini:	
	A. Emmental, Greyerzer, Sbrinz, Bergkäse, Appenzeller, Freiburger Vacherin e Tête de Moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere	
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato o con l'aggiunta di erbe finemente tritate	
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	
	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso di acqua nella materia non grassa:	
	ex a) inferiori o pari al 47 %:	
	— esclusa la ricotta	
	b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 %:	
	1. Cheddar	
	ex 2. altri:	
	— esclusa la ricotta	
	c) superiore al 72 %:	
	ex 1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 500 g:	
	— esclusa la ricotta	
	ex 2. altri:	
	— esclusa la ricotta	
	II. altri:	
	a) grattugiati o in polvere	
	ex b) altri:	
	— esclusa la ricotta	14 000